



COMUNE DI MODENA

N. 20/2023 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30/03/2023

L'anno duemilaventitre in Modena il giorno trenta del mese di marzo (30/03/2023) alle ore 14:15 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|------------------------|----|
| MUZZARELLI GIAN CARLO | Sindaco | SI | GIORDANI ANDREA | SI |
| POGGI FABIO | Presidente | SI | GUADAGNINI IRENE | SI |
| PRAMPOLINI STEFANO | Vice-Presidente | SI | LENZINI DIEGO | SI |
| AIME PAOLA | | SI | MANENTI ENRICA | SI |
| BALDINI ANTONIO | | SI | MANICARDI STEFANO | SI |
| BERGONZONI MARA | | SI | MORETTI BARBARA | SI |
| BERTOLDI GIOVANNI | | SI | PARISI KATIA | SI |
| BIGNARDI ALBERTO | | SI | REGGIANI VITTORIO | SI |
| BOSI ALBERTO | | SI | ROSSINI ELISA | SI |
| CARPENTIERI ANTONIO | | SI | SANTORO LUIGIA | SI |
| CARRIERO VINCENZA | | SI | SCARPA CAMILLA | SI |
| CONNOLA LUCIA | | SI | SILINGARDI GIOVANNI | SI |
| DE MAIO BEATRICE | | SI | STELLA VINCENZO WALTER | SI |
| DI PADOVA FEDERICA | | SI | TRIANNI FEDERICO | SI |
| FASANO TOMMASO | | SI | VENTURELLI FEDERICA | SI |
| FORGHIERI MARCO | | SI | | |
| FRANCHINI ILARIA | | SI | | |
| GIACOBAZZI PIERGIULIO | | SI | | |

E gli Assessori:

| | | | |
|------------------------|----|--------------------------|----|
| CAVAZZA GIANPIETRO | SI | FILIPPI ALESSANDRA | SI |
| BARACCHI GRAZIA | SI | LUCA' MORANDI ANNA MARIA | SI |
| BORTOLAMASI ANDREA | SI | PINELLI ROBERTA | SI |
| BOSI ANDREA | NO | VANDELLI ANNA MARIA | NO |
| FERRARI LUDOVICA CARLA | SI | | |

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 20

ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32

Consiglieri votanti: 32

- | | | |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorevoli | 21: | i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli |
| Contrari | 11: | i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi |

Risulta assente la consigliera De Maio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) dal 1° gennaio 2021 all'articolo 1:

- commi da 816 a 836 prevede l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 espressamente abrogati, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 espressamente abrogati e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza (passi carrabili), denominato "canone". L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- commi da 837 a 845 prevede l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato "canone mercatale".

- comma 836 sopprime, a decorrere dal 1° dicembre 2021, l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 al contempo sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; i comuni devono in ogni caso garantire l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Considerato:

- che il presupposto di applicazione è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti (comuni, province e città metropolitane), destinati altresì a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- che le norme disciplinanti i nuovi canoni di cui all' art. 1, commi da 817 a 847, della citata Legge 27/12/2019, n. 160 nulla innovano in tema di rilascio di autorizzazioni e concessioni, per le quali valgono i procedimenti amministrativi già disciplinati nei relativi regolamenti comunali, compreso il Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità, ai quali si rimanda espressamente.

Viste:

- la deliberazione n. 791 del 29/12/2020 con cui la Giunta comunale, a seguito dell'introduzione "ex lege" dall'1/1/2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 denominato "canone", anche in strutture attrezzate di cui ai commi da 837 a 847 denominato "canone mercatale", definiva per la fase transitoria alla loro entrata in vigore le linee d'indirizzo, cui dovranno conformarsi gli uffici comunali, assicurando in tal modo la continuità dell'attività di rilascio delle concessioni, autorizzazioni ed esposizione pubblicitaria al fine di garantire il diritto in capo ai soggetti richiedenti, in gran parte operatori economici, per l'esercizio d'impresa sin dai primi giorni dell'anno 2021.

- la deliberazione n.13/2021 con la quale il Consiglio comunale approvava i regolamenti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale e prevedeva una soluzione gestionale sperimentale, in sede di prima applicazione, del regolamento che l'Ente, in considerazione delle esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, senza aggravio di adempimenti per gli utenti, mantiene anche dal punto di vista organizzativo con riserva di adottare successivamente, per la natura fortemente innovativa della nuova disciplina, misure integrative e/o correttive qualora emergessero dalla gestione e si rivelassero necessarie alla sua ottimizzazione.

- la deliberazione n. 130 /2021 con la quale la Giunta comunale approvava le tariffe definite e determinate distinte per tipologia di occupazione suolo e di esposizione pubblicitaria;

- la deliberazione n. 5 /2022 con la quale il Consiglio comunale, tra l'altro, approvava adeguamenti regolamentari per interventi normativi emanati successivamente alla sua adozione e adeguamenti alle prassi organizzative degli uffici dopo il primo anno di gestione sperimentale;

Considerato che ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, articolo 1, comma 821, lettera f) il Comune con regolamento da adottare dal consiglio comunale in forza della sua potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 può prevedere ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

Dato atto che nel corso della gestione dell'anno 2022 sono emerse ulteriori esigenze di adeguamento per migliorare la formulazione di alcune parti regolamentari ai fini interpretativi ed applicativi, compresa la necessità di prevedere una nuova fattispecie di riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie ed affissive relative alle manifestazioni effettuate nel Quartiere Fieristico di Modena per incentivare la ripresa dell'attività economica del settore fieristico, duramente colpito dagli effetti della pandemia;

Si ritiene pertanto opportuno apportare integrazioni alle formulazioni di cui:

- all'articolo 9 “Esenzione Canone”, comma 2, lettere j) ed m) Capo I sulle Disposizioni comuni e all'articolo 36 “Riduzioni”, comma 2, Capo IV sulle Affissioni ritenendo il requisito del patrocinio, richiesto nelle manifestazioni politiche, culturali e sportive per fini non economici, assolto direttamente dal ruolo di “Organizzatore” da parte del Comune;
- all'articolo 10 “Riduzioni canone”, comma 3, inserendo la nuova lettera a-bis) e all'articolo 36 “Riduzioni”, integrando il comma 1, con la previsione della nuova riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie ed affissive relative alle manifestazioni effettuate nel Quartiere Fieristico di Modena;
- all'articolo 11 “Dichiarazione”, comma 1, abrogandone l'ultima parte del primo periodo in quanto la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), equiparata alla dichiarazione, è un atto dalla natura di Parte e non un provvedimento amministrativo di autorizzazione e concessione rilasciato dal Comune, pertanto non necessariamente subordinabile in termini di efficacia al pagamento del canone di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160.

Dato atto che i suddetti adeguamenti regolamentari sono proposti nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” che al comma 1 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023;
- la Legge 29/12/2022, n. 197 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che all'articolo 1, comma 775, differisce ulteriormente dal 31 marzo al 30 aprile in via eccezionale per l'anno 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli Enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 sulla potestà regolamentare degli EE.LL.;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 27/03/2023;

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e qui interamente richiamate, gli adeguamenti al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” dando atto che:

- la stesura integrale aggiornata del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria è quella risultante dall'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come aggiornato nelle parti evidenziate di cui all'Allegato B);

- la formulazione definitiva degli articoli aggiornati risulta quella di cui all'Allegato B) posto agli atti dell'Ufficio scrivente, che riporta evidenziate le parti integrate;

2. di dare atto che il suddetto Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria nella sua stesura aggiornata di cui all'allegato A), da pubblicarsi nel sito istituzionale comunale, approvato entro il termine previsto per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 2023, ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23-12-2000 n. 388, a partire dall'1/1 dell'anno medesimo ovvero dal 1° gennaio 2023.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi 816-836, e successive modificazioni

Deliberazione consiliare n. 13 del 25/03/2021 – Approvazione.

Deliberazione consiliare n. 5 del 03/03/2022 – Integrazione.

Deliberazione consiliare n. _ del __/__/2023 – Integrazione.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità

Articolo 2 – Presupposto del canone e disposizioni generali

Articolo 3 – Soggetti tenuti al pagamento

Articolo 4 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone

Articolo 5 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 6 - Tariffe

Articolo 7 - Particolari tipologie di occupazione

Articolo 8 - Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

Articolo 9 – Esenzioni canone

Articolo 10 – Riduzioni canone

Articolo 11 - Dichiarazione

Articolo 12 – Versamento del canone

Articolo 13 – Rimborsi e limiti ai versamenti

CAPO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI

Articolo 14 – Concessioni ed autorizzazioni

Articolo 15 – Norme integrative per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali nonché per il decoro di edifici e per i cantieri

Articolo 16 – Domanda di concessione

Articolo 17 – Contenuto della domanda

Articolo 18 – Istruttoria della domanda

Articolo 19 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

Articolo 20 – Contenuto e rilascio della concessione

Articolo 21 – Titolare della concessione

Articolo 22 – Rinnovazione, modifica e disdetta della concessione

Articolo 23 – Obblighi del concessionario – diritti di terzi

Articolo 24 – Modifica, sospensione, revoca della concessione

Articolo 25 – Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 26 – Occupazioni ed esecuzioni di lavori

Articolo 27 – Manutenzione delle opere

Articolo 28 – Norma di valorizzazione dei principi e dei valori della costituzione

CAPO III – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 29 – Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità

Articolo 30 – Pubbliche affissioni e impianti pubblicitari

Articolo 31 – Autorizzazioni

Articolo 32 – Anticipata rimozione

Articolo 33 – Divieti e limitazioni

CAPO IV – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 – Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 35 – Modalità per l'espletamento del servizio

Articolo 36 – Riduzioni

Articolo 37 – Esenzioni

Articolo 38 – Affissioni abusive

Articolo 39 – Spazi per le affissioni sui beni privati

Articolo 40 – Impianti privati per affissioni dirette

CAPO V – CONTROLLI SANZIONI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO

Articolo 41 - Controlli – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino

Articolo 42 - Indennità Sanzioni e riscossione

Articolo 43 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Nuovo Codice della Strada

Articolo 44 - Sanzione della rimozione delle strutture

Articolo 45 - Ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 46 - Autotutela

Articolo 47 - Riscossione

Articolo 48 - Contenzioso

Articolo 49 - Vigilanza territorio comunale

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 50 - Regime transitorio e disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, in sostituzione dei prelievi precedenti, i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 20/07/2000 e successive integrazioni.
4. Le disposizioni contenute nelle norme comunali regolamentari che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni e il canone di concessione per l'uso particolare dell'area pubblica antistante il passo carrabile non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, essendo state le relative leggi istitutive espressamente abrogate dalla citata Legge 27/12/2019, n. 160 (comma 846), salva la loro applicazione per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi agli anni ad esso precedenti. Vengono altresì fatte salve le disposizioni che riguardano i procedimenti amministrativi delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comprese quelle dei passi carrabili di seguito richiamate nonché per l'installazione d'impianti ed esposizione pubblicitaria, a cui si rimanda, che continuano invece ad applicarsi.
5. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Sono fatte altresì salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti e deliberazioni comunali settoriali, Regolamento sito Unesco e le Convenzioni o Accordi specifici in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.
7. Il presente Regolamento ha lo scopo altresì di assicurare che l'applicazione del canone sia effettuata in conformità ai principi e alle finalità di cui al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale con particolare riferimento ai principi espressi in materia di violenza, volgarità, indecenza ed in materia di convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona senza discriminazioni, compresa quella di genere, con possibilità di richiedere, nei casi dubbi, il parere degli organi competenti del comitato di controllo.

Articolo 2 – Presupposto del canone e disposizioni generali

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

c) l'occupazione per l'area pubblica antistante il passo carrabile individuato da apposito cartello segnaletico. Si considera passo carrabile ogni accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. Alle occupazioni con utenze e con passi carrabili si applica invece la relativa specifica disciplina.

4. Sono **permanenti** le occupazioni con o senza manufatti/impianti e le forme di pubblicità a mezzo di impianti o manufatti, di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi durata non inferiore all'anno. Sono **temporanee** le occupazioni con o senza manufatti/impianti e le forme di pubblicità a mezzo di impianti o manufatti, anche di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi durata inferiore all'anno.

Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

pluriennali, quelle di durata di più anni che necessitano oltre che della concessione iniziale anche del rinnovo della stessa alla sua scadenza (sono tali, ad esempio, i passi carrabili, i chioschi ecc.);

annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.

Le occupazioni temporanee possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.

Sono **ricorrenti** le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente.

Art. 3 – Soggetti tenuti al pagamento

1. Il canone è dovuto al Comune:

a) in caso di diffusione del messaggio pubblicitario:

in via principale dal titolare dell'autorizzazione, o in assenza del medesimo dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario in maniera abusiva. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione.

Si considerano infatti rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) in caso di occupazione:

in via principale dal titolare della concessione o, in assenza del medesimo, dal soggetto che effettua di fatto l'occupazione in forma abusiva.

2. **Il canone dovuto** per la diffusione del messaggio pubblicitario esclude, con riguardo al soggetto che in sede di istanza richiede contestualmente la concessione per l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari, l'applicazione di quello per le occupazioni; alle occupazioni con utenze e con passi carrabili si applica invece la relativa specifica disciplina.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

5. Nel caso di condominio soggetto passivo è l'amministratore di condominio che può procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie

relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 4 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Modena appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 100.000 e fino a 500.000 abitanti.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:

a) suddivisione del territorio in zone, in ragione della varietà, della distribuzione degli insediamenti produttivi ed economici, della morfologia dei luoghi nonché delle attrazioni culturali e commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile individuate per le esposizioni pubblicitarie negli "Allegati Zona A e B" e per le occupazioni, compresi i passi carrabili, nella classificazione del territorio comunale deliberata dall'Ente. Le nuove strade successive all'approvazione del suddetto regolamento si considerano appartenenti alla categoria normale "Zona B" ;

b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c) graduazione in relazione alla durata, tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Per il canone di concessione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, si applicano i criteri stabiliti dai relativi atti comunali vigenti in materia, ferma restando la determinazione delle tariffe, compresa la relativa maggiorazione, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, del presente regolamento, salvo modifiche di legge.

Art. 5 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

2. Non si fa quindi luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati e per le occupazioni per superfici complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

3. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anno solare, a cui corrisponde un'obbligazione autonoma.

4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es: fioriere, piantoni ecc...) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto della occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.

5. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario, pertanto il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. È considerato mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre,

oppure costituite da più moduli componibili. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata, il canone è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza nella misura maggiorata del 100%. Non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento del canone il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già assoggettato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante.

Art. 6 - Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa e del relativo piano tariffario per tipologia è di competenza della Giunta comunale da approvarsi entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione nel rispetto dei criteri indicati nel precedente articolo 4 ed in generale del presente regolamento con l'applicazione anche di coefficienti tariffari in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle medesime tariffe.

2. Il Piano tariffario tiene conto per le diverse tipologie della suddivisione del territorio in ragione della varietà, della distribuzione, degli insediamenti produttivi ed economici, della morfologia dei luoghi nonché delle attrazioni culturali e commerciali, della densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, in particolare tale suddivisione:

a) per le esposizioni pubblicitarie e le affissioni è individuata nelle due Zone: Zona A (categoria speciale) e Zona B (categoria normale) di cui agli allegati del presente regolamento. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata la maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale e la restante parte del territorio comunale, non compresa nella categoria speciale, è da considerarsi categoria normale applicando la tariffa di riferimento.

b) per le occupazioni di suolo pubblico, compresi i passi carrabili, è individuata nella classificazione territoriale deliberata dal Comune, che provvede periodicamente anche all'aggiornamento, in tre categorie: prima, seconda e terza;

3. Il piano tariffario e la suddivisione del territorio s'intendono confermati anche per gli anni successivi in mancanza di specifica deliberazione di aggiornamento da parte della Giunta comunale.

4. Sono previste in generale le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni e/o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono applicabili riduzioni;

b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

5. Ai fini del comma precedente, sono considerate annuali in ogni caso:

a) le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni.

Art. 7 – Particolari tipologie di occupazione

Si descrivono a seguire le tipologie di occupazione da considerarsi esemplificative, non esaustive, le cui tariffe, maggiorazioni e coefficienti moltiplicatori, saranno approvate con deliberazione della Giunta comunale ai sensi del presente regolamento.

Occupazioni con passi carrabili

1. Si considerano passi carrabili gli accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli individuati dall'apposito cartello segnaletico autorizzato dal Comune in corrispondenza del quale nella zona ad esso antistante vige il divieto di sosta ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Si fa luogo all'applicazione del canone per anno solare per le occupazioni dell'area pubblica antistante i passi carrabili, regolarmente autorizzati ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del vigente regolamento comunale, previa richiesta dell'interessato. Sono pertanto assoggettati al canone gli accessi per i quali l'utente richiedente in qualità di proprietario è titolare dell'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico di passo carrabile o gli accessi individuati da cartello segnaletico non autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per la tipologia di passi carrabili quali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e gli accessi a raso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posti a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante, anche su strade arginali e /o su strade vicinali pubbliche, soggette a servitù di pubblico transito, si fa luogo all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci, previa richiesta, apposita concessione/autorizzazione come disposto al precedente comma 2.
5. I passi carrabili quindi individuati da apposito cartello segnaletico autorizzati ai sensi del Nuovo Codice della Strada sono soggetti all'applicazione del canone di cui al presente regolamento che può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
6. Nel caso in cui il titolare della concessione, o, in mancanza, il proprietario dell'immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può chiedere la cancellazione/cessazione dal canone con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Occupazioni Aree Marginali

7. Si considerano Aree "marginali", cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, sulle quali non possono essere costruite strutture, per le quali non si fa luogo all'applicazione del canone di cui al presente regolamento.
8. L'amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell'area.

Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (artisti di strada)

9. Le esibizioni degli artisti di strada sono regolate nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, art. 49, che qui integralmente si richiama. Non sono tenuti a richiedere autorizzazione o concessione e al relativo pagamento del canone, se l'esibizione ha una durata non superiore alle 2 ore, a meno che l'ingombro dei loro strumenti e attrezzature non superi i 2 metri quadri, nel rispetto delle norme sulla mitigazione della rumorosità ambientale.
In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in

modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Occupazioni permanenti con condutture, cavi per la fornitura di servizi di pubblica utilità

10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria fissata dalla legge. Per quest'ultima fattispecie, secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 14 quinquies, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 in caso di separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'infrastruttura in base alle utenze delle predette società di vendita. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi, sempre secondo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 5, comma 14 quinquies del citato decreto, anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, per le quali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

11. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.

12. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune di Modena, competente per territorio, con auto-dichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

13. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ed il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 85 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

14. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

15. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 10 effettuano la dichiarazione, di cui al comma 12, in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 11.

16. Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente regolamento, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000).

Occupazioni con impianti di telefonia mobile

17. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui ai punti precedenti sono soggetti ad un canone pari a 800,00 euro, come previsto dal comma 5-ter dell'art. 40 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. 108 del 29 luglio 2021, per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, non modificabile, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ed il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 85 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), fatte salve nuove normative di legge ed eventuali regolamenti comunali da adottarsi in materia.

Resta fermo che per le occupazioni di impianti di telefonia mobile su aree appartenenti al patrimonio disponibile sono dovuti canoni di locazione in conformità alla disciplina dell'ente in materia.

Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo e distributori di carburanti

18. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

19. Per le occupazioni del sottosuolo con impianti la tariffa è ridotta a un quarto, come dal successivo articolo 10;

20. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa in considerazione della capacità dei serbatoi stessi se non superiore a tremila (3.000) litri; per i serbatoi invece di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

21. Le aree occupate con impianti di distribuzione di carburanti, e i relativi impianti pubblicitari contenuti nella medesima area, sono soggetti ad autorizzazione, e se si tratta di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori la loro installazione ed esercizio, lungo le strade comunali sono consentite nel rispetto delle vigenti norme in materia. E' vietata l'occupazione di aree pubbliche per la costruzione dei suddetti impianti nella zona definita, ai sensi del presente Regolamento come "categoria I" e relativi viali di delimitazione. Nella suddetta zona sono consentiti, compatibilmente con le esigenze della circolazione stradale, solamente i trasferimenti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Occupazioni su stalli destinati alla sosta a pagamento

22. Per l'occupazione di aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli (strisce blu), non si applica il canone di cui al presente regolamento.

Occupazioni con esposizione di merci

23. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, che deve avvenire soltanto durante gli orari di apertura dell'attività, quando costituisca occupazione di spazio pubblico è soggetta a concessione comunale. Per quanto non previsto nel presente articolo, si veda il disposto dell'art. 42 del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Per le attività comprese entro il Centro Storico, così come definito dagli strumenti urbanistici, è possibile ai sensi della deliberazione n. 827 del 21/12/2007 esporre all'esterno degli esercizi commerciali soltanto alimentari, prodotti editoriali, cartoline.

24. E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico. Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali, pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 2 per ogni edicola. La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre ecc..

25. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza ecc.. sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) nonché del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" vigenti, e la loro proiezione al suolo è esente ai sensi del successivo articolo 9 dal pagamento del canone, resta invece dovuto quello per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

26. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è l'Ufficio SUAP.

27. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le

norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

28. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana, del Regolamento Sito Unesco e del Regolamento Dehors.

29. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

Occupazioni d'urgenza

30. Le occupazioni d'urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita ai sensi del successivo articolo 19, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

Occupazioni abusive

31. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione oppure scadute e non rinnovate oppure revocate od in contrasto con le disposizioni in base alle quali sono state rilasciate sono abusive, presumendo come permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Per le occupazioni abusive o di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione, il canone è dovuto nella misura maggiorata del 50% e secondo quanto disposto dal successivo Capo V.

Occupazione occasionali, di breve durata

32. Le occupazione occasionali, di breve durata sono quelle effettuate per un tempo non superiore a due ore, senza necessità di autorizzazione o concessione, nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, fatte salve le prescrizione della Polizia Locale.

Art. 8 – Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

Si descrivono a seguire le tipologie di esposizione pubblicitaria da considerarsi esemplificative, non esaustive, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie, le cui tariffe, maggiorazioni e coefficienti moltiplicatori, saranno approvate con deliberazione della Giunta comunale ai sensi del presente regolamento, da effettuarsi comunque sempre in conformità con quanto disposto dalle disposizioni del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico"; restano altresì ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, il canone è commisurato in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e secondo i criteri indicati nel piano tariffario. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono altresì dovute le maggiorazioni previste in base alla metratura della superficie secondo la seguente ripartizione:

a) superficie compresa tra 5 e 8 metri quadrati;

b) superficie oltre 8 metri quadrati.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto qualora il Comune di Modena abbia rilasciato la licenza di esercizio.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Modena.
4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa in base al metro quadrato è determinata dal piano tariffario: per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. E' consentita la sosta dei veicoli cosiddetti "camion vela", anche solo del rimorchio, su tutto il territorio comunale per una sosta massima di 30 (trenta) minuti.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

7. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il canone si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alle tariffe determinate nella misura e secondo i criteri indicati nel piano tariffario, applicando maggiorazioni in base alla metratura della superficie se fino o se superiore ad 1 metro quadrato e riduzioni per la durata della pubblicità pari ad un decimo e, se effettuata anche per conto proprio dall'impresa, pari alla metà.
8. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa indicata nel piano tariffario; se di durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta della metà.

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili

9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa annua prevista per la zona interessata di cui al piano tariffario.

Esposizioni pubblicitarie effettuate con aeromobili

10. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura della tariffa annua prevista per la zona interessata di cui al piano tariffario.

Esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili

11. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella giornaliera annua prevista per la zona interessata di cui al piano tariffario.

Messaggi pubblicitari effettuati tramite la distribuzione di materiale pubblicitario

12. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la distribuzione di materiale pubblicitario anche con veicoli, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, si applica il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla tariffa giornaliera annua prevista per la zona interessata di cui al piano tariffario.

Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (pubblicità sonora)

13. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite apparecchi amplificatori e simili, si applica il canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alla tariffa giornaliera annua prevista per la zona interessata di cui al piano tariffario.

Pre-insegne

14. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità al Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione e sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ufficio competente, Traffico e Mobilità.

Locandine

15. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Volantini

16. Come indicato dal successivo art. 33 è vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante consegna di campioni di prodotti, lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantaggio sotto forma, a titolo esemplificativo di consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento in pacchi, ecc..; è invece consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

Pubblicità abusiva

17. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte per le quali non è stata presentata domanda o SCIA così come previsto dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera oppure scaduta e non rinnovata oppure revocata od in contrasto con le disposizioni in base alle quali sono state rilasciate, altresì quelle per le quali manca il pagamento, presumendo come permanenti le esposizioni pubblicitarie realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal successivo rilascio dell'autorizzazione, il canone è comunque dovuto nella misura maggiorata del 50% e secondo quanto disposto dal successivo Capo V.

Art. 9- Esenzioni Canone

1 Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate, compresi i passi carrabili, dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili destinati a soggetti portatori di *handicap*. L'*handicap* deve essere debitamente attestato da certificati medici con riguardo alla difficoltà di deambulazione; non rientrano gli accessi alle abitazioni all'interno dei condomini;
- s) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

2. sono altresì esenti :

- a) i passi carrabili per gli accessi ai luoghi destinati esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- b) le occupazioni di piazzole fisse o temporanee destinate alla sosta di autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea (taxi) e le relative indicazioni finalizzate al loro riconoscimento;
- c) le occupazioni e relative proiezioni con tende fisse o retrattili;
- d) le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows, mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché la superficie occupata dal c.d. "cappotto termico" autorizzato secondo le norme regolamentari e di legge;
- e) le occupazioni su stalli (strisce blu) destinati alla sosta a pagamento;

- f) le occupazioni per infrastrutture realizzate per gli stalli e i punti di ricarica di veicoli elettrici;
- g) le aree marginali concesse in uso gratuito a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, senza costruirvi strutture;
- h) le occupazioni occasionali, di breve durata effettuate per un tempo non superiore a due ore, senza necessità di autorizzazione o concessione, fatte salve le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione nonché le prescrizioni della Polizia Locale.
- i) le occupazioni temporanee per sette giorni e fino a 100 metri quadrati degli Enti del Terzo Settore, così come definiti all'art. 4, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", iscritti al Registro unico nazionale per propaganda e/o raccolta fondi inerenti la loro attività ;
- j) le occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per iniziative con un significativo interesse pubblico. La presenza del patrocinio s'intende assolta e quindi giuridicamente realizzata quando il Comune di Modena riveste la qualifica di "organizzatore" delle suddette occupazioni. Si considerano iniziative di interesse pubblico anche quelle che, pur di carattere commerciale, promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro Storico o di altre zone della città, a beneficio di cittadini e turisti, comprese le iniziative ricreative degli enti religiosi nonché i progetti coordinati di animazione di alcune piazze o di valorizzazione di alcuni periodi dell'anno (es. installazioni di luminarie e addobbi decorativi a Natale o iniziative d'Estate);
- k) le occupazioni temporanee fino a 10 metri quadri da parte di partiti o movimenti politici;
- l) le occupazioni temporanee dei pubblici esercizi e delle attività di consumo sul posto così come previsto dal Regolamento sui dehors nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di circoscritte aree urbane, definite dalla Giunta comunale anche nella durata;
- m) le esposizioni ed affissioni pubblicitarie effettuate da soggetti "no profit" in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive per fini non economici con il patrocinio o la partecipazione del Comune con un significativo interesse pubblico, anche di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio modenese (es. manifestazione Motor Valley, Festival della Filosofia). La presenza del patrocinio s'intende assolta e quindi giuridicamente realizzata quando il Comune di Modena riveste la qualifica di "organizzatore" delle suddette manifestazioni .

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono applicate solo in caso di occupazioni e/o autorizzazioni regolarmente autorizzate o concesse qualora contemplate.

Art. 10 – Riduzioni Canone

1. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate solo in caso di occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie regolarmente autorizzate o concesse .
2. Le superfici delle occupazioni, permanenti e temporanee, eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
3. È disposta la riduzione del canone del 50%:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - a-bis) per le esposizioni pubblicitarie relative alle manifestazioni effettuate nel Quartiere Fieristico di Modena;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - d) per le occupazioni permanenti effettuate con chioschi edicole;
 - e) per le occupazioni permanenti con passi carrabili;
 - f) per le occupazioni permanenti del soprassuolo;
6. E' altresì disposta la riduzione del 30% per le diffusioni di messaggi pubblicitari e affissioni realizzate per

iniziative patrocinate e/o con la partecipazione del Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici. La presenza del patrocinio s'intende assoluta e quindi giuridicamente realizzata quando il Comune di Modena riveste la qualifica di "organizzatore" delle suddette iniziative;

7. È disposta la riduzione del canone del 75% per le occupazioni permanenti di sottosuolo effettuate con impianti.

8. E' disposta la riduzione delle superfici per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, come segue:

a) del 50% fino a 100 metri quadri;

b) del 25% oltre 100 metri quadri fino a 1000 metri quadri;

c) del 10% oltre 1000 metri quadri.

9. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11 - Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione ovvero la presentazione di SCIA nelle fattispecie previste equivale alla presentazione della dichiarazione iniziale da parte del soggetto tenuto al pagamento. Resta confermata la comunicazione in caso di esposizioni pubblicitarie su aree private.

2. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della occupazione e/o della diffusione del messaggio pubblicitario fatti salvi i termini per i beni soggetti a tutela e, per le forme pubblicitarie previste dal vigente regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, nel rispetto dei modi e termini ivi previsti .

3. La dichiarazione si intende presentata al momento di registrazione dell'istanza al protocollo dell'ente o dell'ufficio competente o inviata telematicamente o a mezzo posta con raccomandata a.r. o nelle altre modalità eventualmente indicate dall'ente nel modulo di domanda.

4. La richiesta di rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione equivale a presentazione della dichiarazione anche per gli anni successivi da effettuarsi almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

5. La richiesta di rinuncia della concessione equivale a dichiarazione di cessazione.

6. La richiesta di modifica della concessione equivale a dichiarazione di variazione.

7. In caso di richiesta presentata ad un ufficio dell'ente, diverso da quello competente a riceverla, la medesima decorre dal momento in cui il protocollo dell'ufficio competente all'istruttoria la riceve.

8. La concessione e ogni sua variazione devono essere tempestivamente comunicate agli uffici per quanto di loro competenza ai fini della determinazione del canone ed in generale della gestione dello stesso.

9. Per particolari fattispecie individuate nel presente regolamento, quale ad esempio, quella prevista nel precedente articolo 7, commi da 11 a 17, si applica ai fini dichiarativi la disciplina specifica ivi prevista; per le fattispecie caratterizzate da particolari situazioni (quali ad es. i traslochi), da emergenza ed urgenza, da eventi eccezionali e/o non prevedibili è possibile derogare alla tempistica di cui al presente articolo, fermo restando che la richiesta va comunque inoltrata all'ente secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 12 - versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a cui corrisponde un'obbligazione autonoma e deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno e qualora l'importo superi euro 500,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate di uguale importo nelle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere già eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione che è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo se in soluzione unica o dell'importo della prima rata se il versamento è rateale.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il

versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno e comunque nei termini di cui al primo comma.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

6. Il canone è comunque dovuto per il solo fatto che la pubblicità e/o l'occupazione stessa siano effettuate, anche senza autorizzazione e/o in difformità di questa a leggi o regolamenti. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni e concessioni.

7. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

8. Per il 2021, anno di prima applicazione del canone, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno e se l'importo supera euro 500,00 il pagamento può essere effettuato nella scadenza del 30 giugno con il pagamento della prima e seconda rata, del 30 settembre e 30 novembre con il pagamento delle rispettive rate, terza e quarta. Il pagamento riguarderà anche le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, per le quali siano già state rilasciate autorizzazioni e concessioni che s'intendono valide ed acquisite ai sensi e per gli effetti del nuovo canone con l'entrata in vigore del presente regolamento. E parimenti s'intendono regolarizzate le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie per le quali il versamento stesso assolve l'autorizzazione.

Art. 13 - Rimborsi e limiti ai versamenti

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

3. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare del canone dovuto per anno solare è uguale o inferiore a:

- € 5,00 per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente;
- € 1,50 per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo;
- € 1,50 per le pubbliche affissioni;
- € 12,00 per le occupazioni a carattere permanente e temporaneo.

4. Gli importi di cui al comma 3 sono comprensivi anche di eventuali somme a titolo di sanzione e d'interessi e non devono intendersi come franchigia dell'importo dovuto.

5. E' ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle a debito da parte del medesimo soggetto con riguardo alle singole obbligazioni.

CAPO II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLE OCCUPAZIONI

Art. 14 - Concessioni e Autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune, anche se effettuate su tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato come definito dal Nuovo Codice della Strada.
2. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in generale nei Regolamenti comunali di riferimento in materia.
3. Le concessioni sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare alle scadenze previste il canone;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 15 – Norme integrative per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali nonché per il decoro di edifici e per i cantieri

1. Le concessioni relative a occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico da parte di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge regionale n. 14/2003, nonché di commercio su aree pubbliche per le medesime finalità, di attività commerciali in sede fissa quali negozi, alimentari e non, e di attività artigianali, alimentari e non, sono sottoposte oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche a quelle integrative di altre disposizioni comunque applicabili (Regolamento Dehors, Regolamento sito Unesco e Regolamento Polizia Urbana).

Art. 16 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico deve farne apposita domanda al Comune, anche se per legge o per regolamento esente, ed ottenere regolare concessione o autorizzazione.

2. Le istanze sono da inoltrare esclusivamente online tramite il portale regionale della modulistica "Accesso Unitario" <https://au.lepida.it/suaper-fe> compilate in ogni parte e con i relativi allegati richiesti a:

- Sportello SUE

- Domanda per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante per autoveicoli;

- Sportello SUAP

- Domanda di occupazione suolo pubblico per chioschi ed edicole;
- Domanda per la occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche (es: occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di fiere, manifestazioni, festeggiamenti e simili).
- Domanda per le occupazioni permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (es: giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili);
- Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri) o altro (traslochi, potature);
- Domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee di arredi urbani, attrezzature e manufatti vari;
- Domanda per autorizzazione. o SCIA, per installazione di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

- Ufficio Traffico e Viabilità

- Domanda per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico o privato;
- Domanda per l'autorizzazione delle pre-insegne.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli uffici ed indicati nel "Regolamento stralcio sul procedimento amministrativo" adottato con delibera del Consiglio Comunale del 16.7.1992 n. 259 e successivi aggiornamenti. In caso di mancata precisazione regolamentare, il termine per la decisione è stabilito dalla Legge 7.8.1990, n. 241 in 30 giorni.

4. In ogni caso, all'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge suddetta e dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Art. 17
Contenuto della domanda/scia

- 1 La domanda, di cui al precedente articolo 16, debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o dal legale rappresentante, deve indicare:
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
 - b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene domandata;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per esercitare il quale l'occupazione è richiesta;
 - h) la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse imporre per continuare la concessione;
2. La domanda o la scia deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario ottenere il rilascio di tali atti.
5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - a. presentazione da parte dell'interessato di un'istanza attraverso il portale regionale della modulistica "Accesso Unitario" ;
 - b. istruttoria della relativa autorizzazione o concessione a cura del Dirigente del Settore Comunale competente;
 - c. versamento (anche diretto) delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.
6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire all'ufficio competente indicato nel precedente art. 16, per la procedura semplificata di cui sopra, nel termine stabilito dallo stesso.

Art. 18
Istruttoria della domanda

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il responsabile dell'ufficio competente, indicato nel precedente art. 16, invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.

2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli Enti e dei servizi interessati.

4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro), previa autorizzazione della Soprintendenza per le installazioni in centro storico ai sensi del Codice dei beni Culturali.

5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale - costituito col deposito di un libretto di risparmio al portatore, oppure attraverso specifica fidejussione bancaria, ovvero attraverso specifica fidejussione assicurativa - a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

6. Sono fatte salve le norme e le procedure vigenti contenute nel Piano Regolatore Generale e in altri atti riguardanti la collocazione di opere e manufatti sul suolo pubblico che non siano in contrasto con le disposizioni di legge vigenti e con il presente Regolamento.

7. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 19 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà quindi rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al SUAP che provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui al presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 20 - Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati della istruttoria l'ufficio competente, ai sensi del precedente art. 17, rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo nei termini previsti dal Regolamento stralcio sul procedimento amministrativo di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 259 del 16.7.92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente abbia pendenze con il Comune di Modena. Per pendenze s'intendono debiti definitivamente accertati ed esigibili.
3. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente di ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente Codice della Strada.
4. Detta concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari di concessione predisposti dai competenti settori comunali, preceduta da apposita deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata della occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.
5. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
6. La concessione si intende in generale rilasciata con il suo invio tramite posta certificata; mentre, nei casi di consegna diretta s'intende rilasciata all'atto del ritiro presso l'ufficio Suap da parte del richiedente, previa sottoscrizione della copia conforme.
7. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.
8. A cura del settore predetto, copia dell'atto di concessione per l'applicazione del canone è trasmesso rispettivamente all'Ufficio Tributi per quanto riguarda le occupazioni permanenti e SUAP per quanto riguarda le occupazioni temporanee.

Art. 21 - Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata al richiedente ai sensi del precedente art. 17 punto 1 del presente Regolamento ed è vietata qualsiasi sub concessione. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente Settore Comunale.
3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento aggiornerà l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto e restando invariati gli altri elementi dello stesso.
4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano nella concessione a seguito di cessione o affitto di azienda o di ramo aziendale.

Art. 22 – Rinnovazione, modifica e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare o modificare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta della concessione con cessazione anticipata dell'occupazione deve essere comunicata nel termine di cui al precedente comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

Art. 23 - Obblighi del concessionario - Diritti di terzi

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Inoltre, ha l'obbligo:

- a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, il disciplinare di concessione se esistente;
- b. di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei Settori interessati.

Art. 24 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
- b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente dal competente ufficio comunale, salvo i casi di contingibilità ed urgenza o di emergenza sanitaria o igiene pubblica di cui agli articoli 54 e 52 del TU EE LL di competenza del sindaco, con i relativi provvedimenti in cui è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

6. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. Qualora non vi abbia già provveduto d'ufficio il Comune, la relativa richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dell'occupazione all'ufficio competente indicato al precedente art. 16, che quantificherà l'importo dell'eventuale somma da rimborsare e provvederà entro i termini indicati dalla delibera stralcio sul procedimento amministrativo citata al precedente art. 16.

Art. 25 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- a il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato, effettuate da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti;
- a-bis. inosservanza dei divieti stabiliti nel successivo art. 28, ivi compreso l'utilizzo di immagini simboli o rappresentazioni riconducibili a detti divieti;
- b mancato pagamento anche parziale del canone e di ogni altro onere o spesa dovuta;
- c inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
- d danni alle proprietà comunali;
- e mancata occupazione o inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 30 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f violazione delle norme di cui all'art. 23 e di quelle relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
- g uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:

- a per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b per rinuncia del Concessionario;
- c per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività propria dell'esercizio.
- d per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il Giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

Art. 26 - Occupazioni ed esecuzioni di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune, nel vigente Regolamento di Polizia Urbana o da altre Autorità;
- d collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 27 - Manutenzione delle opere

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto

della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 28 - Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione

1. E' vietato autorizzare o concedere spazi ed aree pubbliche per iniziative con connotazione politica che, anche indirettamente, non rispettino i principi e valori stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, professando e/o praticando idee e comportamenti fascisti, ogni altra forma di totalitarismo e/o riconducibili od ispirati a forme di discriminazione di razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, sesso, salute, identità di genere e ad ogni discriminazione sanzionata dalla legge.

2. Alle richieste di autorizzazione o concessione di spazi ed aree pubbliche deve essere allegata un' autodichiarazione di osservanza della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi da essa derivate, e di non professare o praticare idee e comportamenti ispirati alle forme di discriminazione predette e di non pubblicizzare o commercializzare in qualunque modo e forma prodotti, rappresentazioni, immagini, simboli riconducibili all'ideologia fascista e nazista, ad ogni altra forma di totalitarismo o alle forme di discriminazione sempre indicate sopra. La mancata dichiarazione comporta l'improcedibilità della domanda.

CAPO III
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E LA REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E

Art. 29 – Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità

1. Le autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sono rilasciate nel rispetto del vigente piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità del Comune di Modena, approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 20/07/2000 e successive integrazioni che disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio ed in generale la tipologia dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. Si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 285/1992, dall'articolo 134 del D.P.R. 495/1992 e dall'articolo 37 del D.P.R. 610/96 e successive modificazioni, i manufatti destinati a supportare messaggi di pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale ovvero "la facciata" su cui esercitare l'attività pubblicitaria mediante affissione diretta e di pubblicità esterna.
3. La finalità del Piano è il riordino degli impianti suindicati e la disciplina dei criteri e delle modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano ovvero l'armonizzazione dell'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.

Art. 30 – Pubbliche affissioni e Impianti pubblicitari

1. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 15.000 corrispondenti a n. 21.429 fogli di cm. 70x100, con la possibilità di un ulteriore incremento complessivo del 20% pari ad una superficie totale di mq. 18000 pari a n. 25.714 fogli di cm. 70x100.
2. Gli impianti di affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati, dovranno essere individuati al di fuori degli impianti di cui al comma 1. La superficie massima degli stessi non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economiche e per l'80% alle affissioni di natura commerciale. Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, sono individuati da apposito contrassegno.
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi a carattere commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà della superficie complessiva destinata a tale tipo di affissioni.
5. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'"Allegato Zona A" del presente regolamento.
6. Alle affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata la maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale e la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale è da considerarsi categoria normale. Secondo tale criterio verrà redatto il Piano tariffario.
7. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari attualmente esistenti e debitamente autorizzati.
8. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 31 – Autorizzazioni

1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione iniziale da parte del soggetto tenuto al pagamento e deve essere presentata prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario ai sensi del precedente articolo 11.
2. La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso l'installazione o la collocazione di appositi mezzi e altre forme di pubblicità (quali es. la pubblicità fonica) ed altro deve essere sempre subordinata alla preventiva presentazione della SCIA di inizio attività da inoltrare con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" anche nel caso di pubblicità esente da canone.
3. Il SUAP è tenuto a trasmettere periodicamente all'Ufficio che gestisce il canone delle esposizioni pubblicitarie ed affissioni copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati.
4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie ad esclusione della fattispecie vietata dal codice della strada;
 - c) scia.
5. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui agli artt. 41, comma 3 e 50 del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
6. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada e suo regolamento nonché eventuali diritti di terzi.
7. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione di cui ai precedenti punti, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico di cui al precedente Capo II "Procedimento per il rilascio, rinnovo e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni delle occupazioni".
8. Il soggetto titolare dell'autorizzazione e tenuto al pagamento si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 32 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al Capo V del presente regolamento.

Art. 33 – Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante consegna di campioni di prodotti lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sotto forma, a titolo esemplificativo di consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento in pacchi, ecc..
3. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.

CAPO IV
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Dal 1° gennaio 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Modena continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero, in caso di affidamento in concessione, del Concessionario del Servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. E' garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Art. 35 – Modalità per l'espletamento del servizio

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, accompagnata dal versamento del relativo canone.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
5. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, su richiesta del committente, al rimborso delle somme versate nel rispetto dei termini di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
8. Il committente ha facoltà di annullare o rinviare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto e pagato. Se la richiesta di annullamento perviene oltre la data prevista per l'uscita dei manifesti, nessun rimborso è dovuto né è possibile accreditare il diritto versato dal committente a copertura di future affissioni.
9. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni e per un massimo di 30 giorni.

11. Sono previste le seguenti maggiorazioni nella misura di:

- 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
- 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
- 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
- 100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.

12. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del canone con un minimo di euro 26,00. per ciascuna commissione. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza scopo di lucro).

Art. 36 – Riduzioni

1. Godono della riduzione del 50% :

- i manifesti dello Stato che non rientrano nei casi di esenzione;
- i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni non aventi scopo di lucro, privi di sponsorizzazioni;
- i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione di cui all'articolo 9, comma 2, lett. m). La presenza del patrocinio del Comune di Modena s'intende assoluta e quindi giuridicamente realizzata quando il Comune riveste la qualifica di "organizzatore" delle manifestazioni per le quali sono commissionate le affissioni;
- i manifesti per le manifestazioni effettuate nel Quartiere Fieristico di Modena;
- i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, privi di sponsorizzazioni;
- gli annunci mortuari.

2. Godono della riduzione del 30%:

- i manifesti realizzati per iniziative patrocinate o con la partecipazione del Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici. La presenza del patrocinio s'intende assoluta e quindi giuridicamente realizzata quando il Comune di Modena riveste la qualifica di "organizzatore" delle suddette iniziative.

3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 37 – Esenzioni

1. Godono, oltre la fattispecie di cui all'articolo 9, comma 2, lett. m), delle esenzioni :

- i manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, chiamata e richiamata alle armi;
- i manifesti di Stato, Regioni e Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche europee regionali e amministrative;
- ogni manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati (se i corsi non rientrano in tali ipotesi, ad esempio, i manifesti di scuole private e di corsi linguistici, il canone va corrisposto per intero).

Art. 38 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune o da soggetti non autorizzati, presumendo come permanenti le esposizioni pubblicitarie affissive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione, il canone è dovuto nella misura maggiorata del 50%.

Art. 39 – Spazi per le affissioni sui beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata di cui all'art. 31 del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, dovuti da parte dei concessionari di suolo pubblico.

Art. 40 – impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 30 e 31 nonché del Piano Generale degli impianti, con deliberazione della Giunta comunale può essere concessa a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e del relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come ad esempio spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.
3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non avente contenuto commerciale ad Enti o ad Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocare su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione; in questo caso l'affissione è sottoposta alle norme relative all'effettuazione del canone per la pubblicità di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali situazioni in essere.

CAPO V
CONTROLLI SANZIONI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO

Art. 41 – Controlli - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione e della diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le affissioni, da parte del Comando di Polizia Locale o da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del contenuto della concessione di cui all'art. 20 anche tramite la consultazione del programma gestionale delle autorizzazioni/concessioni/scia.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm., Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento attuativo, se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari, comprese le affissioni :
 - effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione ovvero senza la presentazione di scia o fuori degli spazi all'uopo predisposti nonché per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;
 - difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo/concessorio, della scia o della dichiarazione presentata;
 - eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - protrattesi oltre il termine di scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero la revoca o l'estinzione o la rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima;
 - recanti danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione/concessione;gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. Copia dei verbali di contestazione redatti sono trasmessi agli uffici comunali e al concessionario/gestore preposti all'attività di gestione, controllo e riscossione del canone per quanto di competenza.
4. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dagli articoli seguenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione nonché l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e se necessario il ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi altresì alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione/autorizzazione o nella scia presentata.
5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, comprese le affissioni, realizzate abusivamente di cui al precedente comma 1 è disposta dalla Polizia Locale o da parte di appositi incaricati, previa contestazione delle relative infrazioni, apposita ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, a seguito di verbale di contestazione della mancata rimozione la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - al pagamento delle somme dovute;
 - alla sanzione accessoria della rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Art. 42 - Indennità sanzioni e riscossione

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 Legge 27/12/2019, n. 160 e dalla Legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari, comprese le affissioni, considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento. A tale fine, si considerano permanenti le occupazioni e le esposizioni di messaggi pubblicitari, anche affissive, realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Nei casi di tardivo pagamento del canone, la sanzione è fissata nella misura del 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza e nella misura del 30% se oltre i 90 giorni. Nei casi di parziale e mancato pagamento del canone, la sanzione è fissata nella misura del 30% sul non versato, oltre agli interessi legali e alla spese di notifica della contestazione, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatte eccezione per quelle relative alla violazione del Nuovo Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160 da notificarsi entro cinque anni dalla data di rilevazione e/o constatazione della violazione.

5. Nel caso di mancato/parziale/tardivo pagamento entro il termine di legge indicato nell'accertamento esecutivo, questo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta (60) giorni dalla notifica dell'atto e si procederà con la riscossione coattiva delle somme non pagate nei termini, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente di cui all'articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge 27/12/2019, n. 160 e del vigente Regolamento comunale delle Entrate per le disposizioni compatibili.

6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, di seguito elencate:

- a occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;
- b mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
- c mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;

conseguono l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 misura fissata dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari e affissioni abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

8. L'indennità di cui al precedente comma 2 e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; per le affissioni sono a carico dei soggetti per conto dei quali i manifesti sono stati affissi.

Art. 43 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Nuovo Codice della Strada

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

2. Nei casi di pubblicità e affissioni abusive, in caso di mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 53 e 54 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 44 - Sanzione della rimozione delle strutture

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione accessoria della rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, previo verbale di constatazione, si provvederà alla rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 45 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 46 – Autotutela

1. L'utente, secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm., per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire, al Responsabile che ha sottoscritto l'atto, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, può richiedere il riesame dell'atto emanato se ritenuto erroneo e/o illegittimo. L'eventuale diniego motivato, anche parziale, dell'amministrazione deve essere comunicato formalmente all'utente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 47 - Riscossione

1. La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla Legge, ai sensi dell' art. 2 -bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla Legge 1/12/2016, n. 225 direttamente al Comune e deve essere effettuata ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia.
2. La gestione del canone per le esposizioni pubblicitarie, anche affissive, e per l'occupazione con i passi carrabili affidata a soggetti esterni assicura la finalità di cui all'art. 1, comma 790, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come interpretata nella sua applicazione dalla Circolare n. 3/DF del 27/10/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze assolvendone nel pieno rispetto della norma gli obblighi ivi previsti.
3. La decadenza della concessione o dell'autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo IV, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

Art. 48 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo e/o contro il provvedimento che respinge il rimborso o contro il rilascio del titolo autorizzatorio e/o la concessione può essere proposta impugnazione giudiziale nei termini e nei confronti dell'organo competente in materia, indicato nell'atto ricevuto. In particolare,

- le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore;
- le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo;

Art. 49 – Vigilanza territorio comunale

1. Il comune mediante la polizia locale o in caso di affidamento, mediante personale incaricato, del concessionario/gestore che effettua il servizio di supporto esercitano il controllo sul territorio per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento e anche delle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto decorsi i termini di legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Regime transitorio e disposizioni finali

1. Le autorizzazioni e concessioni già rilasciate per le occupazioni di suolo pubblico, compresi i passi carrabili e per le esposizioni pubblicitarie, comprese le affissioni e parimenti per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, anche affissive per le quali il versamento stesso assolve l'autorizzazione s'intendono valide, acquisite e regolarizzate ai sensi e per gli effetti del nuovo canone con il presente regolamento in vigore dal 1° gennaio 2021, anno di istituzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388.
2. Le disposizioni contenute nelle norme comunali regolamentari che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni e il canone di concessione per l'uso particolare dell'area pubblica antistante il passo carrabile non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, essendo state le relative leggi istitutive espressamente abrogate dalla citata Legge 27/12/2019, n. 160 (comma 846), fatte salve le disposizioni che riguardano i procedimenti amministrativi delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comprese quelle dei passi carrabili, riportate nel presente regolamento nonché per l'installazione d'impianti ed esposizioni pubblicitarie, a cui si rimanda espressamente e che continuano ad applicarsi in quanto compatibili.
3. Le succitate disposizioni regolamentari comunali continuano ad applicarsi per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento purché nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali.
4. Restano ferme, a norma dell'art. 1 comma 847 della Legge 160/2019, le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
5. La dicitura tassa per l'occupazione di suolo pubblico di spazi ed aree pubbliche nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ove richiamata nelle disposizioni e negli atti comunali in quanto compatibili, è da intendersi sostituita con la parola "canone".
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme vigenti.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni comunali e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali, in quanto compatibili.

ALLEGATI :

- 1** **ZONA A** – categoria speciale;
- 2** **ZONA B** – categoria normale.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 133/2023, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 10/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 133/2023, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 10/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 133/2023, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale